



Stagione Sportiva **2013/2014**
Comunicato Ufficiale N° **380**
Ca5 Juniores - C.U. 23
del **24/02/2014**

www.lnd.it

www.figclndsicilia.it/sicilia

sicilia.dr5@lnd.it

[Via Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo](#)

[091/6808475-06](tel:0916808475-06)

[Fax: 091/6808495](tel:0916808495)

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 16 dicembre 2013

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DIGIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;



ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).



1.2. **COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A del 16 DICEMBRE 2013**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).



1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A del 16 DICEMBRE 2013

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2013/2014;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.



4. COMUNICAZIONI DEL C.R. Ca5

4.1. SEGRETERIA

AVVERTENZE

Si consiglia di **non** tenere conto degli indirizzi e numeri utili riportati nei cc.uu. in occasione della pubblicazione dei calendari in quanto potrebbero avere subito, nel corso della stagione sportiva in corso, variazioni dovute a modifiche direttamente effettuate dalle Società.

Si raccomanda, pertanto, di seguire quanto sotto specificato:

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito **www.lnd.it**, accedendo all'“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password” ed optando, nella “Scelta Area” per la voce “Dati Societari”; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere “Interrogazioni” e “Società” ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

4.7.1. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

DEROGA ART. 51 N.O.I.F.

Il Consiglio Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione sportiva 2013/2014, in deroga all'art.51 delle N.O.I.F., la classifica avulsa al fine di individuare per i Campionati Dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi Play Off e Play Out;
- esaminata la suddetta proposta;
- visto l'articolo 27 dello Statuto federale;

d e l i b e r a

in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero **per stabilire l'ordine della classifica**, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.



4.7.2. MODIFICHE DATE – ORARI E CAMPI

Girone “A”

SAN VITO LO CAPO - CITTA’ DI MARSALA del 26.02.14
 Per accordo tra le parti, giocasi alle ore **19.00** anziché alle ore 18.00, stesso campo (ENRICO FERMI);

Girone “E”

CITTA’ DI SORTINO - VILLA PASSANISI C5 B. del 25.02.14
 Per accordo tra le parti, giocasi alle ore **16.30** anziché alle ore 17.00, stesso campo (COMUNALE LAGO).

4.7.3. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Nessuna comunicazione

5. RISULTATI – GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: A	
18/02/14	4/R CITTA DI MARSALA	AZZURRI FUTSAL PALERMO	3 - 2
19/02/14	4/R LO ZODIACO ALCAMO	MARSALA FUTSAL 2012	11 - 3
		PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.	10 - 3
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: B	
18/02/14	4/R JUVENTUS CLUB G.SCIREA	TRINAKRIA C5	3 - 2
	REAL CEFALU A.S.D.	FICARAZZI C5	3 - 11
	SANT ISIDORO	MABBONATH	1 - 3
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: C	
18/02/14	4/R PGS VIGOR SAN CATALDO	NISSA FUTSAL	3 - 3
	PRO GELA	G.E.A.R. SPORT	3 - 3
19/02/14	4/R SAN CATALDO 5	ENNESE	2 - 10
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: D	
19/02/14	6/R DILETTANTISTICA REGALBUTO	CITTA DI LEONFORTE	7 - 0
	MASCALUCIA C5	ACIREALE CALCIO A 5	4 - 5
	VIAGRANDE CALCIO A5 SRL	ARGYRIUM	6 - 5
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: E	
18/02/14	6/R ARCOBALENO ISPICA	AUGUSTA 1986	4 - 4
	HARBUR SPORTING CLUB	CITTA DI SORTINO	5 - 1
19/02/14	6/R KAMARINA	HOLIMPIA SIRACUSA	6 - 4
	VILLA PASSANISI C5BRUCOLI	NEW JUNIOR	3 - 6

Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pietro Vitale, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5



GARE DEL 18/ 2/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 TRINAKRIA C5
Per avere indicato in distinta un proprio calciatore con data di nascita diversa da quella risultante al tesseramento.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2014

VITRANO DAVIDE (ARCOBALENO ISPICA)
Per contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CARBONARO ALESSIO (AUGUSTA 1986)
SEIDITA MICHELE (TRINAKRIA C5)

SQUALIFICA PER UNA GARA

SPINELLO VINCENZO (PRO GELA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IVinfr

RANNO LUCA (AUGUSTA 1986)
ZIZZO GABRIELE (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

LETO FILIPPO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

AMMONIZIONE II infr

ANNOLINO ALESSANDRO (AZZURRI FUTSAL PALERMO)
SECOVIA GIOVANNI (MABBONATH)
SURANO GIROLAMO (MABBONATH)
LEONE ANDREA (NISSA FUTSAL)

AMMONIZIONE I infr

ERRANTE LEONARDO (CITTA DI MARSALA)
ZICHITTELLA DAVIDE (CITTA DI MARSALA)
LA MONICA MARCO (G.E.A.R. SPORT)
CALABRESE LUIGI (MABBONATH)
VANCHERI ANGELO (PGS VIGOR SAN CATALDO)
SEIDITA MICHELE (TRINAKRIA C5)



GARE DEL 19/ 2/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PARRINELLO GIAMPIERO (MARSALA FUTSAL 2012)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BARBERA LUIGI (MASCALUCIA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

RIPARIA GIUSEPPE (LO ZODIACO ALCAMO)

AMMONIZIONE II infr

HAJARI RIDA (ACIREALE CALCIO A 5)
CONTICELLI ANTONINO (MARSALA FUTSAL 2012)
CASSARO ALEANDRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
RANDAZZO SEBASTIANO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr

FORTUNA ALEANDRO (HOLIMPIA SIRACUSA)
CHIARENZA GIACOMO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GIANNOTTA CARMELO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

**Il Segretario
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua**

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/02/2014

**Il Segretario del C.R.
Maria Gatto**

**Il Presidente del C. R. Sicilia
Sandro Morgana**